

12. DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE

DEFINIZIONE ▶	La retribuzione del prestatore di lavoro può essere quantificata col metodo “ad ore” o “della mensilizzazione”.
SOGGETTI INTERESSATI ▶	Datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
SOGGETTI ESCLUSI ▶	Lavoratori autonomi e parasubordinati.
PROCEDURE ▶	Determinazione delle modalità di calcolo (oraria o mensilizzata). Calcolo mensile del lordo dovuto.
SCADENZE ▶	Generalmente la retribuzione è corrisposta con cadenza mensile.
CASI PARTICOLARI ▶	Retribuzione differita. Retribuzione arretrata.
RIFERIMENTI ▶	Art. 2099 c.c.; CCNL.

▶ CRITERI DI CALCOLO

I contratti collettivi generalmente stabiliscono un importo di retribuzione su base mensile e le relative modalità di corresponsione. La **retribuzione lorda** spettante ad un dipendente può essere calcolata con due sistemi:

- **ad ore**, in base alle ore lavorate;
- **in misura fissa mensile**, a prescindere dal numero delle ore teoriche o lavorate nel mese.

Determinato l'importo della **retribuzione teorica** occorre determinare il valore mensile effettivamente spettante.

Il sistema di **pagamento ad ore** prevede che la retribuzione lorda sia determinata in base al numero di ore di lavoro effettivamente prestate dal dipendente nel corso del mese. In aggiunta a queste sono da retribuire le ore fruita a titolo di ferie, di festività o per altre assenze con diritto alla retribuzione. Questa è la forma tradizionalmente prevista per la categoria degli operai.



ESEMPIO

Determinazione della retribuzione lorda spettante ad un operaio nel mese di marzo 2015. Le ore teoriche del mese sono 176 in quanto è previsto che il dipendente lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno. Il contratto collettivo prevede per il livello attribuito al dipendente una retribuzione mensile pari a euro 1.539,70 e un divisore orario pari a 173.

La retribuzione oraria è quindi di 8,90 euro.

Le giornate lavorate sono 22. In ogni giornata egli ha lavorato 8 ore per complessive:

22 giorni x 8 ore = 176 ore.

176 ore x 8,90 euro = 1.566,40 euro.

Il sistema di **pagamento della mensilizzazione** prevede che la retribuzione lorda spettante al dipendente sia ogni mese di uguale importo e che non si tenga conto delle ore di lavoro teoriche o effettivamente prestate. Al lavoratore viene assegnata, ogni mese, una retribuzione fissa indipendentemente dal numero

12. DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE

delle giornate lavorative comprese nel mese ed indipendentemente dalle assenze per le quali è prevista la normale retribuzione (festività, ferie, permessi retribuiti). Questa è la forma storicamente prevista per la categoria degli impiegati e dei dirigenti. Nel settore del commercio da sempre è prevista anche per gli operai. Dal 2009 anche per il CCNL dell'industria metalmeccanica è il sistema previsto anche per gli operai.

La mensilizzazione può essere effettuata a giorni o ad ore.



Esempio 1 - Mensilizzazione a giorni

Determinazione della retribuzione lorda spettante ad un operaio nel mese di marzo 2015. Le ore teoriche del mese sono 176 in quanto è previsto che il dipendente lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno. Il contratto collettivo prevede per il livello attribuito al dipendente una retribuzione mensile pari a euro 1.539,70 e un divisore giornaliero pari a 26.

La retribuzione giornaliera è quindi di 59,22 euro.

Le giornate retribuibili contrattualmente sono 26. In ogni giornata egli ha lavorato 8 ore per complessive 26 giorni x 59,22 euro = 1.539,70 euro.



Esempio 2 - Mensilizzazione ad ore

Determinazione della retribuzione lorda spettante ad un operaio nel mese di marzo 2015. Le ore teoriche del mese sono 176 in quanto è previsto che il dipendente lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno. Il contratto collettivo prevede per il livello attribuito al dipendente una retribuzione mensile pari a euro 1.539,70 e un divisore orario pari a 173.

La retribuzione oraria è quindi di 8,90 euro.

Le ore retribuibili contrattualmente sono 173. In ogni giornata egli ha lavorato 8 ore per complessive 173 ore x 8,90 euro = 1.539,70 euro.

È il **contratto collettivo** che stabilisce quale è il tipo di **sistema** deve essere applicato e quali sono i **divisori**.

I **divisori giornalieri** più diffusi sono:



26	CCNL COMMERCIO CCNL TURISMO CCNL STUDI PROFESSIONALI CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA
25	CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO
22	CCNL AUTOTRASPORTO MERCI
30	CCNL CREDITO

I **divisori orari** più diffusi sono:



168	CCNL COMMERCIO CCNL TURISMO
175	CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO
168	CCNL AUTOTRASPORTO MERCI
172	CCNL TURISMO
173	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA

TRATTENUTE PER ASSENZE

In caso di assenza o di assunzione o cessazione nel corso del mese la retribuzione lorda dovuta deve essere ridotta per la quota corrispondente alle ore/giornate di mancata prestazione lavorativa.

Occorre pertanto stabilire a quanto ammonta la retribuzione da trattenere.

Con il metodo del **pagamento ad ore** non vi sono particolari difficoltà, in quanto la retribuzione lorda dovuta si determina moltiplicando le ore lavorate o retribuibili per la quota di retribuzione oraria, e pertanto le ore non lavorate, non computate nel moltiplicatore non hanno incidenza.

Con il metodo del **pagamento della mensilizzazione** la trattenuta, indipendentemente dal fatto che sia ad ore o a giorni, deve essere proporzionale alle ore non lavorate. Le modalità di calcolo delle trattenute sono in genere stabilite dai contratti collettivi e fanno riferimento sostanzialmente a due metodi:

- **divisore standard:** si detraggono dalla mensilità tanti giorni o tante ore quanti sono i giorni di mancato lavoro utilizzando i divisori/coefficienti contrattuali fissi.
- **divisore variabile:** si detraggono dalla mensilità tanti giorni o tante ore quanti sono i giorni di mancato lavoro utilizzando i giorni o le ore presenti effettivamente nel mese.



Approfondimento Contratto Collettivo - CCNL GOMMA PLASTICA INDUSTRIA

La retribuzione normale ai lavoratori è corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.

Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:

a) ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui alle lett. b) e c) - par. A) dell'art. 15, escluse solo quelle coincidenti con la domenica;

b) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.

Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):

173 / ore lavorative del mese

Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero state assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).

12. DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE

In caso di distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro su un arco di più settimane come previsto dai commi 7 e 17 dell'art. 8, la retribuzione normale mensile rimane ragguagliata all'orario di 40 ore settimanali; pertanto anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore lavorative del mese si intendono riferite a tale durata.

Operaio Mensilizzato - Livello I																															
Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ore lav.																									8	8	8	8	8	-	R
Straord.																															
Totale ore lavorate: 88																															
Totale ore Straordinarie: 12																															
Totale ore Non in Forza: 72																															

PAGA BASE	I.S.PRI.	SCATTI D'ANZIANITA	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3	
€ 1.342,92	€ 30,00							
							TOTALE	
							€ 1.372,92	
CODICE	DESCRIZIONE			QUANTITÀ	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	
	RETRIBUZIONE			173,00 ORE	7,93595	1.372,92		
	ORE ASSENZA ASSUNTI NEL MESE			131,80928 ORE	7,93595		1.046,03	
	CONTRIBUTO IVS			9,19000 %	327,00		30,05	
	CONTRIBUTO CIGS			0,30000 %	327,00		0,98	
	IMPONIBILE IRPEF				295,86			
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ	IMP IVS AGGIUNT	CTR AGG IVS	IMP ALTRI	CTR ALTRI	TOT CTR PREVID		
327	31,03					31,03		
IMP PREVIDAI	CTR PREVIDAI				CTR FASI	TOT CONTRIBUTI		
						31,03		
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	IRPEF NETTA	RESTITUZIONE IRPEF		IRPEF NETTA	
M 295,86	68,05	36,05		32			32	
A							IRPEF TASS SEP	
	GG	DETRAZ. LAV.	ULTER. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET. FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.	
M								
A							TOTALE COMPETENZE	
							€ 1.372,92	
							€ 1.109,06	
IMP TFR 1.1.2001	IMP ALTRE	IMPOSTA 1.1.2001	IMP TFR 31.12.2000	IMPOSTA 31.12.2000	%	ARROT	€ 0,00	
						0,14		
	HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	
							€ 264,00	
TFR								
ABI CAB								
NOTE				FIRMA				PERIODO PAGA



• Determinazione della retribuzione lorda da erogare

Il lordo mensile del lavoratore è pari a € 1.372,92. Il lavoratore è retribuito col metodo della mensilizzazione ad ore.